

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 1 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).
Finito di stampare nel mese di marzo del 2020.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Marvin Messinetti

LA CITTADINANZA ITALIANA LIBICA NELL'ESPERIENZA COLONIALE E POSTCOLONIALE ITALIANA*

SOMMARIO: 1. Tra cittadinanza e sudditanza: una questione di *status*. – 2. Dagli statuti libici del 1919 alla L. 26 giugno 1927, n. 1013: la cittadinanza italiana libica. – 3. L'emersione del fattore razziale durante il regime fascista: la cittadinanza italiana speciale. – 4. Un Governo 'sordo' e un Legislatore 'muto'. La sorte dei cittadini italiani libici alla luce della Costituzione del 1948: il caso Kemal.

1. *Tra cittadinanza e sudditanza: una questione di status*

La cittadinanza, intesa come quel particolare tipo di rapporto che si innesta tra individuo e ordine politico-giuridico, rappresenta un tema complesso che, in quanto rappresentazione del soggetto e del suo rapporto con l'ordine¹, assume connotazioni differenti a seconda del contesto di riferimento. Lo *status* di cittadino, che colloca un individuo all'interno di una determinata comunità politica, garantendo a quest'ultimo la possibilità di partecipare ad essa in termini sia passivi sia attivi, assume un significato diverso a seconda del tempo e dello spazio in cui è esaminato, proprio per le sue caratteristiche strettamente legate al contesto socio-politico di riferimento.

Tenendo quindi in debita considerazione questi fattori, l'esame del discorso sulla cittadinanza in ambito coloniale italiano² evidenzia profili certamente interessanti: nel rapporto colo-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ P. COSTA, *Cittadinanza*, Bari, 2005, pp. 4-5.

² Sull'esperienza coloniale italiana, *ex multis*, si veda: G. ROCHAT, *Il colonialismo italiano. Documenti*, Torino, 1973; A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale*, 4 voll., Roma-Bari, 1976-1984; Id., *Gli Italiani in Libia*, 2 voll., Roma-Bari, 1986-1988; M.L. SAGÙ, *Alle origini della scienza del diritto coloniale in Italia*, in *Clio*, 1988, p. 589 ss.; N. LABANCA, *Storia dell'Italia colo-*

nizzatori-colonizzati, e quindi nella correlazione tra madrepatria e spazio giuridico coloniale, il concetto di cittadinanza deve fare i conti, da una parte, con quello di sudditanza coloniale, ossia il principale strumento di differenziazione tra colonia e madrepatria, e, dall'altra, con ulteriori gradazioni – spesso particolarmente ambigue – dell'idea stessa di suddito. Sudditanza e cittadinanza³, infatti, sono elementi inevitabilmente connessi: partendo dalla sua accezione più ampia, il cittadino è anche suddito, in quanto elemento costitutivo dello Stato inteso come «fenomeno storico in seno al quale si sviluppa ed afferma la persona dello Stato», che non va quindi considerato come un «ente che vive nell'ambito sociale» ma bensì come un «complesso della vita sociale stessa e delle norme che la disciplinano»⁴.

Alla luce di queste premesse, per quanto riguarda lo spazio giuridico della colonia è necessaria la previsione della par-

niale, Milano, 1994; ID., *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna, 2002; L. MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, 2002; P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfofi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2004-2005, p. 173 ss.; L. MARTONE, *Diritto d'oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d'Italia*, Milano, 2008; *Oltremare. Diritto e istituzioni dal colonialismo all'età postcoloniale*, a cura di A. MAZZACANE, Napoli, 2006; G. BASSI, *Il diritto come strumento di politica coloniale nella Libia italiana (1911-1943)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2018, pp. 207-256.

³ Sul rapporto tra cittadinanza e sudditanza nell'esperienza coloniale italiana si veda: E. CAPUZZO, *Sudditanza e cittadinanza nell'esperienza coloniale italiana dell'età liberale*, in *Clio*, 1995, 1, pp. 65-95; P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, 2001; ID., *Il fardello della civilizzazione. Metamorfofi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2004/2005, pp. 169-258; C. BERSANI, *Forme di appartenenza e diritto di cittadinanza nell'Italia contemporanea*, in *Le Carte e la Storia*, 2011, 1, pp. 53-75; E. CAPUZZO, *Tra sudditanza e cittadinanza: il caso della Libia*, in *L'Italia e la guerra di Libia cent'anni dopo*, a cura di L. MICHELETTA, A. UNGARI, Roma, 2013, pp. 92-104; V. DEPLANO, *I confini dell'italianità. Cittadinanza e sudditanza coloniale nel progetto imperiale fascista*, in *Lontano vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello Stato nazionale italiano*, a cura di G. BASCHERINI, G. RUOCCO, Napoli, 2016, pp. 201-221.

⁴ R. QUADRI, *La sudditanza nel diritto internazionale*, Padova, 1936, pp. 36-37.

ticolare categoria della sudditanza coloniale: tale *status* – destinato a creare un chiaro spartiacque tra i cittadini metropolitani e le popolazioni assoggettate nelle colonie – va fondamentalmente a richiamare lo schema essenziale appartenente al concetto di sudditanza, che vede nel suddito l'elemento costitutivo del 'fenomeno storico – Stato', sostituendo però a quest'ultimo lo spazio coloniale. I diritti politici del suddito coloniale, infatti, si fermano entro i confini della colonia stessa, venendo esclusi quasi del tutto dalla metropoli⁵.

2. *Dagli statuti libici del 1919 alla L. 26 giugno 1927, n. 1013: la cittadinanza italiana libica*

L'analisi delle questioni relative alla creazione di particolari *status* coloniali si innesta perfettamente in quella defini-

⁵ Sul punto, del resto, era intervenuto anche Santi Romano nel suo *Corso di diritto coloniale*, relegando i sudditi coloniali ad elementi costitutivi della sola colonia: «i cittadini si possono considerare *subditi optimo iure*; essi sono membri di quella collettività che è elemento costitutivo dello Stato. Invece, i sudditi coloniali non sono elementi costitutivi dello Stato, ma della colonia. Quindi essi non hanno la pienezza dei diritti politici per quanto riguarda la vita pubblica della metropoli; qualche volta però partecipano al governo della colonia e se vengono ammessi, come in qualche caso si verifica, anche al governo metropolitano, ciò si deve soltanto al fatto che la metropoli governa la colonia, cui appartengono» (S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale impartito nel R. Istituto di scienze sociali C. Alfieri di Firenze. Appunti raccolti dal dott. Domenico Biscotti*, Roma, 1918, p. 125). Sulla figura di Santi Romano, *ex multis*, si veda: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana: un profilo storico, 1860-1950*, Milano, 2000, p. 109 ss.; ID., *Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2006, 2, pp. 377-396; ID., *Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2011, 1, pp. 1-22, nonché M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive della ricerca*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1981, pp. 169-220; S. CASSESE, *Lo Stato, "stupenda creazione del diritto" e "vero principio di vita", nei primi anni della Rivista di diritto pubblico (1909-1911)*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1987, pp. 501-518; A. SANDULLI, *Santi Romano, Orlando, Ranalletti e Donati sull'"eclissi dello Stato" (sei scritti di inizio secolo XX)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2006, 1, pp. 77-97; ID., *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano, 2009, p. 77 ss.; ID., *Santi Romano and the Perception of the Public Law Complexity*, in *Italian journal of public law*, 2009, pp. 1-38.

zione di colonia come «luogo di eccezione»⁶. Il differente livello socio-culturale comportò per i popoli assoggettati l'inapplicabilità dell'ordinamento giuridico vigente in madrepatria, non potendo essere considerate giuridicamente sullo stesso piano gli abitanti della colonia e i cittadini metropolitani⁷.

Partendo da questo schema di esclusione, non dovrebbe sorprendere il fatto che le potenze colonizzatrici potessero compiere differenziazioni sul piano normativo anche tra le diverse colonie sotto il loro controllo, fondando tale scelta sul parametro del livello di civilizzazione raggiunto. I possedimenti italiani in Africa, infatti, erano regolati da legislazioni distinte, caratterizzate da scelte differenti sul piano giuridico e terminologico in merito a determinati istituti e categorie di soggetti, ivi compresi gli abitanti della colonia. L'utilizzo del termine cittadini per la colonia italiana libica – continuando invece ad impiegare quello di sudditi negli altri possedimenti africani – rappresenta un chiaro esempio di ciò. In prima battuta, infatti, nei due Regi Decreti del 1919 disciplinanti rispettivamente le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania e della Cirenaica, noti anche come 'statuti libici'⁸, fu utilizzata la dicitura 'cittadini italiani', modificata successivamente in 'cittadini italiani libici' con la legge n. 1013 del 26 giugno 1927, prevedendo una forma di cittadinanza coloniale specifica per i menzionati possedimenti italiani. A tale *status* si poteva accedere sia per nascita – con riferimento tanto allo *ius sanguinis* quanto allo *ius loci* – sia per matrimonio, ma solo per le donne che sposavano un cittadino italiano libico⁹. La legge del 1927 inoltre prevedeva che questo *status* fosse pre-

⁶ L. NUZZO, *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di transfer*, in *Rechtsgeschichte*, 2006, 8, pp. 52-58.

⁷ P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., pp. 207-229.

⁸ R.D. 1 giugno 1919, n. 931 e R.D. 31 ottobre 1919, n. 2401.

⁹ L. 26 giugno 1927, n. 1013, art. 29: «Sono cittadini italiani libici: il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica; la donna maritata ad un cittadino italiano libico; i nati in Tripolitania o Cirenaica, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani o cittadini o sudditi stranieri in conformità alle leggi italiane. Il figlio di ignoti, trovato in Tripolitania o in Cirenaica, si presume sino a prova contraria ivi nato».

sunto in capo ai figli di ignoti presenti in Tripolitania o in Cirenaica, e, più in generale, per tutti i residenti in questi territori che non fossero cittadini metropolitani, oppure cittadini o sudditi stranieri¹⁰. Ai cittadini italiani libici, inoltre, fu concessa la possibilità di ottenere la cittadinanza metropolitana, purché rientrassero in determinati requisiti anagrafici, sociali, politici e culturali, e si trovassero in possesso di almeno una delle condizioni speciali – relative principalmente alla nascita da un cittadino italiano libico divenuto cittadino italiano, alla titolarità di incarichi militari o pubblici in colonia, o aver ricevuto decorazioni dal Governo per particolari meriti – previste dall'art. 33 della legge del 1927¹¹.

La creazione di questa particolare cittadinanza, che quasi sembra escludere lo *status* di sudditanza coloniale per coloro i quali ne beneficiassero, non deve, tuttavia, trarre in inganno: come evidenziato da Renzo Sertoli-Salis, essa «non corrisponde a una contrapposizione di contenuto nell'ambito di una stessa colonia, ma piuttosto alla diversità degli ordinamenti», specificando poi che «tale distinzione ha però valore formale, non sostanziale, in omaggio alla più avanzata civiltà degli uni in confronto a quella degli altri»¹². Del resto già Santi Romano, nel suo *Corso di Diritto Coloniale* del 1918, ebbe

¹⁰ L. 26 giugno 1927, n. 1013, art. 30: «Tutte le persone, che hanno la loro residenza in Tripolitania o in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini italiani libici».

¹¹ L. 26 giugno 1927, n. 1013, art. 33: «Ai cittadini italiani libici può essere concessa, su loro domanda, la cittadinanza metropolitana, purché si trovino nelle condizioni seguenti: 1) aver compiuto 21 anni di età; 2) non essere poligamo; 3) non essere mai stato condannato per reato implicante perdita dei diritti politici; 4) aver almeno superato l'esame di promozione dalla terza classe elementare italiana. Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali: a) aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica o in altro corpo militare dello Stato; b) essere titolare di una funzione pubblica governativa di una pensione corrisposta dallo Stato; c) essere insignito di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo; d) essere nato da un cittadino italiano libico divenuto cittadino metropolitano, quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età».

¹² R. SERTOLI-SALIS, *Cittadinanza e sudditanza delle colonie*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. III, Torino, 1938, p. 196. Sulle diversità di trattamento legate ad una 'somiglianza di civiltà' si veda E. FUSAR POLI, *Le juridictions*

modo di chiarire che, nell'ambito della disciplina precedente a quella statutaria, diversamente da quanto avvenuto in Eritrea e Somalia, in Libia fu utilizzato il termine sudditi italiani e non sudditi coloniali all'interno del R.D. n. 315 del 6 aprile 1913 «per porre i libici in una posizione formalmente superiore a quella degli altri sudditi coloniali» e che «dal punto di vista giuridico, non v'è dubbio che le due espressioni “sudditi coloniali” e “sudditi italiani” debbano ritenersi equivalenti, dal momento che le colonie libiche sono vere colonie»¹³. Questo esempio di «nomenclatura empirica»¹⁴, per la quale veniva solo formalmente concesso agli abitanti della Libia lo *status* di ‘sudditi italiani’ nella disciplina precedente al 1919, andò in buona parte a ripetersi con l'utilizzo della dicitura ‘cittadini italiani’ negli statuti libici e nella legislazione del 1927¹⁵, seguendo in maniera quasi pedissequa lo schema e la *ratio* descritti da Santi Romano.

La scelta orientata verso la presenza di diverse declinazioni del concetto di sudditanza, celate anche dietro l'utilizzo forma-

mixtes tra Egitto ed Europa. Spunti dalle carte di Eduardo Piola Caselli, in *Historia et ius*, 2019, 16, pp. 9-11.

¹³ S. ROMANO, *Corso di Diritto Coloniale impartito nel R. Istituto di Scienze Sociali C. Alfieri di Firenze*, cit., p. 135.

¹⁴ A. CICHITTI, *Cittadinanza e Sudditanza nella legislazione coloniale italiana*, in *Rivista Coloniale*, 1924, 3-4, p. 117. Cicchitti, infatti, evidenziò un uso piuttosto generico e spesso non tecnico di categorie e *status* nell'ambito delle legislazioni coloniali italiane, lamentando le conseguenze dannose e, talvolta, antinomiche di tale approccio. Sulla questione relativa alla disciplina degli *status* in Tripolitana e Cirenaica precedente a quella statutaria, infatti, affermò che «occorre rilevare anzitutto come per l'Eritrea e la Somalia fosse usata quasi esclusivamente la formula sudditi coloniali, che era indubbiamente più precisa e corretta di quella usata nel decreto libico. Secondo alcuni il legislatore volle assicurare ai Libici una preminenza formale, ma se le due espressioni – nei riguardi della proprietà di linguaggio giuridico sono in contrasto – sostanzialmente si equivalgono» (*ivi*, pp. 113-114). Così come definì «sibillino» l'uso appena descritto del concetto di sudditanza (*ivi*, p. 167), egli criticò anche l'utilizzo del termine ‘cittadinanza’ negli statuti libici del 1919, affermando, in generale, che «si è sempre lungi dal seguire un criterio, se non giuridicamente esatto, almeno unico» (*ivi*, p. 164). Sulle difficoltà relative all'utilizzo dei termini ‘cittadino’ e ‘suddito’ si veda E. CAPUZZO, *Sudditanza e cittadinanza nell'esperienza coloniale italiana dell'età liberale*, cit., pp. 67-68.

¹⁵ E. CAPUZZO, *Tra sudditanza e cittadinanza: il caso della Libia*, cit., pp. 100-104.

le del termine cittadinanza a partire dalla disciplina statutaria, era figlia fundamentalmente dei tipici meccanismi di controllo propri del rapporto colonizzatore-colonizzato¹⁶, e rappresentava un'opzione che, come si è appena esaminato, era già impiegata in epoca liberale. Tale ricostruzione, del resto, appare certamente confermata dai contributi della scienza giuridica successivi alla promulgazione della legge del 1927: Ernesto Cucinotta, ad esempio, nel distinguere i concetti di sudditanza coloniale e cittadinanza italiana libica, affermò, in prima battuta, che entrambi gli *status* costituirebbero «una posizione intermedia fra quella dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri¹⁷». La distinzione tra le due categorie, quindi, poggerebbe, secondo Cucinotta, sui diritti civili e politici concessi a seconda del relativo *status*: i cittadini italiani libici, infatti, a seguito della legge 26 giugno 1927, n. 1013, pur avendo perso alcuni diritti previsti nella disciplina statutaria, quali quello di «esercizio professionale libero in Italia, quello di petizione al Parlamento nazionale, di soggiorno e di emigrazione» nonché i diritti di elettorato attivo e passivo conseguentemente all'abolizione dei Parlamenti libici, godevano però della garanzia del diritto di libertà individuale, dell'inviolabilità del domicilio e della proprietà privata, del diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle colonie, e del diritto di esercitare liberamente la propria professione in colonia¹⁸. Lo stesso Cucinotta,

¹⁶ Sul punto si veda P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione*, cit., pp. 219-229.

¹⁷ E. CUCINOTTA, *Istituzioni di diritto coloniale italiano*, Roma, 1930, p. 170.

¹⁸ L. 26 giugno 1927, n. 1013, art. 36: «I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione musulmana; e il proprio statuto personale, se di religione israelita. Essi godono inoltre dei seguenti diritti civili e politici: 1) garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge; 2) inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali; 3) inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia; 4) diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle Colonie, in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di con-

qualche anno più tardi, ebbe modo infine di ritornare sull'argomento affermando chiaramente che, nell'ambito dell'analisi della sudditanza dell'A.O.I.¹⁹ e della cittadinanza italiana libica, «sia l'una che l'altra non sono che tipi di sudditanza, di rapporti di status, con diversa entità di contenuto e di effetti e costituiscono una posizione inferiore a quella dei cittadini italiani»²⁰. Il fatto che dietro il termine cittadinanza italiana libica vi fosse in realtà un significato ben distante da quello proprio della cittadinanza *optimo iure* e che, al contrario, fosse riconducibile all'alveo della sudditanza coloniale appariva, quindi, abbastanza evidente.

Un ulteriore contributo interessante fu quello di Oreste Ranalletti il quale, nell'ambito dei suoi studi giuspubblicistici, ebbe modo di soffermarsi brevemente su questi *status*, mettendo di fatto sullo stesso piano i cittadini coloniali della Libia e i sudditi appartenenti all'Africa orientale italiana. Per Ranalletti, infatti, il termine cittadino aveva in questo contesto uno specifico significato, per il quale «si afferma anzitutto

corso; 5) esercizio professionale in Colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli».

¹⁹ Il D.L. 1 giugno 1936, n. 1019, convertito dalla L. 11 gennaio 1937, n. 285, relativo all'ordinamento e all'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, dedicava l'intero secondo capo alla sudditanza degli abitanti di quella colonia. L'art. 28, in particolare, prevedeva che «Sono sudditi dell'Africa Orientale Italiana: a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nell'Africa Orientale Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati; b) i nati da padre suddito o, nel caso che il padre sia ignoto, da madre suddita; c) i nati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana quando entrambi i genitori siano ignoti; d) la donna maritata ad un suddito; e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica Amministrazione nell'Africa Orientale Italiana oppure abbia già prestato tale servizio e risieda nell'Africa Orientale Italiana. Il Ministro per le colonie può, con suo decreto, riconoscere la qualità di sudditi dell'Africa Orientale Italiana, salvi gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Africa Orientale Italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato in esso la loro abituale residenza. Possono diventare sudditi, mediante decreto del Governatore generale Vice Re, i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nei territori menzionati per almeno due anni e dichiarino all'autorità politica di voler assumere la sudditanza italiana».

²⁰ E. CUCINOTTA, *Diritto coloniale italiano*, Roma, 1938, p. 254.

l'appartenenza dell'individuo alla colonia, con tutti i diritti e i doveri che da tale stato gli derivavano»²¹. L'importanza della questione non sfuggì neanche ad Umberto Borsi che, anzi, approfondì i termini della dialettica sudditanza coloniale-cittadinanza metropolitana, dando spazio al concetto di cittadinanza coloniale: mentre il suddito coloniale sarebbe tale semplicemente poiché «sottoposto alla potestà d'impero dello Stato», il cittadino coloniale, in quanto parte della colonia, avrebbe in tale spazio «tutti i diritti e i doveri che da tale stato gli derivano»²². L'inclusione dei cittadini italiani libici all'interno di questa particolare cittadinanza coloniale rappresentava, anche nel pensiero di Borsi, una scelta orientata a dare semplicemente risalto al maggiore livello di civiltà raggiunta nei territori libici rispetto agli altri possedimenti italiani in Africa, sottolineandone quindi il valore più formale che sostanziale. All'interno della seconda edizione del suo *Corso di Diritto Coloniale* del 1937, infatti, Borsi, nell'analizzare i termini cittadinanza coloniale e sudditanza coloniale affermò chiaramente che «la differenza terminologica non corrisponde sotto ogni riguardo ad una diversità sostanziale di condizione o di stato, e nel nostro diritto, se i cittadini coloniali sono indubbiamente sudditi dello Stato pertinenti ad una colonia, i sudditi coloniali, come membri della collettività costitutiva della colonia, partecipi della vita di questa, soggetti in essa di diritti e di doveri, sono cittadini della medesima»²³.

3. *L'emersione del fattore razziale durante il regime fascista: la cittadinanza italiana speciale*

La politica liberale italiana in ambito coloniale, orientata verso una separazione autonomista tra colonie e madrepatria e perpetrata anche tramite una gerarchizzazione degli *status*

²¹ O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1941, pp. 22-23.

²² U. BORSI, *Cittadinanza e sudditanza coloniale nell'ordinamento odierno*, in *Atti del terzo congresso di studi coloniali. Firenze-Roma, 12-17 aprile 1937*, vol. III, Firenze, 1937, p. 71.

²³ U. BORSI, *Corso di Diritto Coloniale. Parte Generale*, Padova, 1937, p. 231.

coloniali, trovò in epoca fascista una sua evidente estremizzazione, con connotazioni isolazionistiche nei confronti dei cittadini coloniali all'interno del loro spazio giuridico.

Già la legge 26 giugno 1927, n. 1013, in particolare, con la previsione contenuta all'art. 35 in materia di uguaglianza, potrebbe rappresentare un chiaro segnale in tal senso. La disciplina statutaria precedente, infatti, faceva riferimento ad un principio di uguaglianza dinanzi alla legge valevole in Tripolitania e Cirenaica per tutti i cittadini italiani «indistintamente». Con la legge del 1927, invece, la dicitura 'cittadini italiani' venne sostituita con la categoria dei 'cittadini italiani libici', istituita dall'art. 29 della medesima legge. L'utilizzo del condizionale nella lettura di questo dato è, tuttavia, d'obbligo: vedere in tale cambiamento una scelta complessivamente restrittiva nei confronti dei cittadini coloniali in Libia²⁴ dipende, infatti, dal significato che si intende attribuire alla dicitura 'cittadini italiani' impiegata negli statuti libici del 1919. Un'interpretazione in termini di restrizione sostanziale adoperata con la legislazione del 1927, infatti, sarebbe possibile solo considerando la cittadinanza italiana statutaria come vera e propria cittadinanza *optimo iure*, assimilabile *in toto* a quella metropolitana. Tale ricostruzione, tuttavia, non pare convincente, sia in virtù dei contributi della dottrina di epoca liberale descritti in precedenza, sia per il tenore stesso di altre norme contenute negli stessi statuti libici: l'art. 1 dei rispettivi decreti per la Cirenaica e la Tripolitania, ad esempio, nel definire chi rientrasse in quei territori nello *status* di cittadino italiano, vi ricomprese *in primis* i nati nella Cirenaica o nella Tripolitania che non godessero già della qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri. La norma, quindi, pur parlando di cittadini italiani in Cirenaica e Tripolitania con una certa *nonchalance*, separò immediatamente questi ultimi dai cittadini metropolitani, creando *de facto* una cittadinanza coloniale. Alla luce di ciò, pertanto, sa-

²⁴ In tal senso F. RENUCCI, *La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2004/2005, p. 320.

rebbe prudente interpretare la modifica perpetuata dalla legge del 1927 come una restrizione più formale che sostanziale rispetto allo *status* dei cittadini coloniali libici, fermo restando che tale disposizione è comunque considerabile un primo segnale delle scelte di politica coloniale di epoca fascista volte ad intensificare la separazione tra colonie e madrepatria. Un chiaro esempio concreto di questa tendenza è, invece, rappresentato dall'istituzione della categoria della cittadinanza italiana speciale con il Regio Decreto 9 gennaio 1939, n. 70. La previsione di questo nuovo *status* che andò ad affiancare – e non ad eliminare – la cittadinanza italiana libica²⁵ tese, da una parte, a comprimere i diritti dei cittadini italiani libici e, dall'altra, a favorire i cittadini libici musulmani «in considerazione dell'assoluto attaccamento da essi dimostrato all'Italia»²⁶. Coloro che rientravano nei requisiti utili ad ottenere la cittadinanza italiana speciale, oltre a godere dei diritti che erano stati precedentemente accordati ai cittadini italiani libici, potevano beneficiare di alcuni diritti aggiuntivi – validi ovviamente solo nelle colonie dell'Africa italiana – che, in generale, riguardavano la possibilità di portare armi secondo le norme per la coscrizione militare vigenti, e il diritto di poter accedere ad alcuni ulteriori incarichi di natura politica, civile e militare²⁷.

²⁵ Questa categoria fu, infatti, mantenuta anche a seguito della promulgazione del R.D. 3 dicembre 1934, n. 2012, contenente l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia. Le norme in esso contenute relative alla cittadinanza italiana libica confermano, infatti, le previsioni precedentemente formulate nella L. 26 giugno 1927, n. 1013.

²⁶ G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, vol. III, Padova, 1940, p. 336.

²⁷ R.D. 9 gennaio 1939, n. 70, art. 6: «La speciale cittadinanza istituita con l'art. 4 del presente decreto, comporta il godimento dei seguenti diritti civili e politici di cui già godono i libici: 1) garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge; 2) inviolabilità del domicilio nel quale l'Autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali; 3) inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per cause di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia; 4) diritto a concorrere alle cariche civili nell'Africa Italiana in base ai relativi ordina-

Nonostante questi ulteriori benefici, lo scopo principale dell'intervento normativo in esame era in realtà duplice e tutt'altro che a beneficio dei nativi delle colonie: da una parte, infatti, con l'inserimento di questa ulteriore categoria di cittadinanza coloniale, si procedeva in una classica applicazione del proverbiale *divide et impera*, separando ed isolando all'interno dei propri statuti le diverse compagini che componevano la popolazione locale, a beneficio di un maggiore controllo garantito alle forze colonizzatrici fasciste; dall'altra, poi, si andò ad aumentare il divario presente tra colonie e madrepatria tramite l'abrogazione della facoltà di acquisto della cittadinanza metropolitana²⁸. Una restrizione di questa portata fu formalmente giustificata sulla scorta del principio per il quale l'acquisizione della cittadinanza metropolitana da parte di un cittadino coloniale avrebbe comportato la perdita da parte di quest'ultimo del proprio statuto personale e successorio²⁹. Questa circostanza avrebbe rappresentato un pericolo per il mantenimento dell'ordine sociale – l'abbandono da parte di un soggetto del proprio statuto personale sarebbe stato percepito quasi come un tradimento da parte della propria comuni-

menti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso; 5) esercizio professionale nell'Africa Italiana a condizione del possesso dei necessari titoli. Oltre a tali diritti, i libici che abbiano conseguito la speciale cittadinanza istituita con l'art. 4, godranno dei seguenti diritti: 1) il diritto di portare le armi secondo le norme per la coscrizione militare che verrà all'uopo stabilita; 2) il diritto di essere iscritti all'Associazione musulmana del Littorio alla diretta dipendenza del Partito Nazionale Fascista; 3) il diritto di accedere alla carriera militare nei reparti libici con le limitazioni e le modalità che il Regio Governo stabilirà con apposite norme; 4) il diritto di esercitare la carica di podestà nei municipi composti di popolazione libica e quella di consultore nei municipi a popolazione mista; 5) il diritto di disimpegnare funzioni direttive nelle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3 ed essere chiamati a far parte del Comitato corporativo della Libia e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa».

²⁸ R.D. 9 gennaio 1939, n. 70, art. 8: «È abrogata la facoltà di acquisto della cittadinanza metropolitana prevista dall'art. 37 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, in quanto implica la perdita dello statuto personale e successorio».

²⁹ Sul punto si veda F. RENUCCI, *La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta*, cit., pp. 331-336.

tà musulmana³⁰ – e pertanto era una minaccia da scongiurare, tramite una sua preclusione radicale. Questa disposizione, tuttavia, oltre a rispondere ad esigenze di tutela nei confronti dei nativi musulmani in Libia, era chiaramente improntata su criteri meramente razziali³¹, ormai consolidatisi in maniera sempre più stringente attorno a un principio di «preservazione della compagine della razza italica»³².

4. *Un Governo 'sordo' e un Legislatore 'muto'. La sorte dei cittadini italiani libici alla luce della Costituzione del 1948: il caso Kemali*

La caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale, rappresentarono per l'Italia anche la conclusione della propria esperienza coloniale. In particolare, per quanto concerne i territori italiani in Africa, l'art. 23 del Trattato di Pa-

³⁰ G. MONDAINI, *Il problema della cittadinanza ai sudditi coloniali*, in *Rivista delle Colonie*, 1939, p. 54

³¹ Sul razzismo in epoca fascista si vedano: G. GABRIELLI, *Prime ricognizioni sui fondamenti teorici della politica fascista contro i meticci*, in *Studi sul razzismo italiano*, a cura di A. BURGIO, C. CASALI, Bologna, 1996; N. LABANCA, *Il razzismo coloniale italiano*, in *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia, 1870-1945*, a cura di A. BURGIO, Bologna, 1999, pp. 145-164; P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, cit., pp. 282-306; G. GABRIELLI, *Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2004-2005, pp. 343-358; O. DE NAPOLI, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Firenze, 2009; G. SPECIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, 2007; ID., *Le leggi razziali, la Costituzione, la legislazione risarcitoria: la giurisprudenza della Corte dei conti (1955-2008)*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, vol. VIII, Torino, 2010, pp. 1-29; ID., *Le leggi razziali e i giudici (1938-1943)*, in *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, a cura di D. MENOZZI, A. MARIUZZO, Roma, 2010, pp. 205-226; ID., *La giustizia della razza. I tribunali e l'art. 26 del r.d. 1728 del 17 novembre 1938*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. LACCHÉ, Roma, 2015, pp. 249-279; ID., *L'eredità delle leggi razziali del 1938. Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro*, in *Leggi Razziali. Passato / Presente*, a cura di G. RESTA, V.Z. ZENCOVICH, Roma, 2015, pp. 129-145.

³² G. AMBROSINI, *Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia*, cit., p. 343.

rigi del 1947 sancì la loro espressa rinuncia da parte dell'Italia. Per quanto concerne gli abitanti delle ex colonie, lo stesso trattato, all'art. 19, prevedeva che coloro i quali erano domiciliati al 10 giugno 1940 in uno dei territori ceduti, così come i loro figli nati dopo tale data, sarebbero divenuti cittadini dello Stato beneficiario della cessione. Il secondo comma, inoltre, disciplinò un diritto di opzione per la cittadinanza italiana che poteva essere esercitato dai soggetti domiciliati nel territorio ceduto, purché fossero di età superiore ai diciotto anni e utilizzassero usualmente la lingua italiana.

Chiaramente, con la rinuncia ai propri possedimenti coloniali in Africa, anche l'Italia si accinse ad affrontare la propria fase postcoloniale, interpretandola in maniera differente rispetto alle altre potenze europee coinvolte in procedimenti simili: sia per l'assenza di forti flussi migratori, sia probabilmente per questioni di imbarazzo legate al proprio recente scomodo passato di matrice fascista, la questione relativa allo *status* degli ex colonizzati non fu mai affrontata propriamente sul piano politico. Dopo una prima fase improntata all'assistenza di questi individui ancora presenti sul suolo italiano – dettata, plausibilmente, dalla flebile speranza dell'Italia di riuscire a mantenere qualche forma di controllo politico sulle ex colonie africane³³ –, a partire dagli anni Cinquanta la linea del Governo fu fundamentalmente improntata a sollecitare i rimpatri e considerare stranieri coloro i quali erano rimasti sul suolo italiano. Ciò ebbe ricadute gravi e profonde nei confronti di questi soggetti: a questo poi si aggiunse lo scioglimento dei nuclei coloniali di Roma e Napoli, con il conseguente congedo

³³ A seguito delle trattative intavolate dinanzi alle Nazioni Unite a Lake Success nel 1949 l'Italia, con la Risoluzione 289 (IV), ottenne soltanto l'assegnazione dell'amministrazione fiduciaria della Somalia per 10 anni, mentre venne dichiarata l'indipendenza della Libia, da rendersi effettiva entro il 1° gennaio 1952, rinviando qualsiasi decisione riguardo all'Eritrea. Cfr. C. SFORZA, *I negoziati africani di Lake Success e di Londra*, Roma, 1949; A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa orientale. IV. Nostalgia delle colonie*, Milano, 2001, pp. 42-44; E. COSTA BONA, L. TOSI, *L'Italia e la sicurezza collettiva. Dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite*, Perugia, 2007, p. 172. Sul postcoloniale italiano si veda anche S. MEZZADRA, *La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale*, Verona, 2008.

di tutti i militari libici ed eritrei ivi presenti, lasciandoli privi di qualsiasi riferimento nei confronti di un Paese che da madrepatria era adesso da considerarsi «terra straniera»³⁴.

Alla luce di questa situazione paradossale, è interessante esaminare quale sia stata la sorte dei cittadini italiani libici presenti ancora in Italia, considerato il loro particolare *status*. A tal uopo è opportuno ricordare che il neo costituito Regno unito di Libia, il 25 aprile del 1954 promulgò una legge sulla cittadinanza libica in cui fu stabilito che sarebbe stato considerato cittadino libico chiunque fosse nato nel Regno ed ivi residente al momento della promulgazione della costituzione della Libia – 7 ottobre 1951 –, salvo rifiuto da parte dell'autorità libica. Nel frattempo, in Italia gli ex colonizzati – ivi compresi i cittadini italiani libici – furono considerati come stranieri e gli unici a veder accolte le proprie richieste di naturalizzazione furono i «cittadini della Libia di origine italiana»³⁵, escludendo invece tutti gli altri.

Per i cittadini italiani libici ancora residenti in Italia nel mese di ottobre del 1951 andava profilandosi un quadro a dir poco grottesco: da una parte, infatti, per l'Italia questi soggetti dovevano essere trattati semplicemente come stranieri, mentre dall'altra, a seguito della legge libica del 1954, non erano considerabili cittadini libici. L'unica degradante strada a loro rimasta fu, pertanto, quella dell'apolidia. Un esito così assurdo, certamente alimentato dall'ostinazione di un esecutivo miope, fu favorito anche dal mancato intervento del Legislatore, che avrebbe dovuto fornire a suo tempo un'apposita disciplina utile a gestire le situazioni che inevitabilmente sarebbero sorte a seguito della conclusione del periodo coloniale italiano.

A queste persone, condannate ormai alla totale incertezza e private anche della loro stessa identità, non rimase altra possibilità che rivolgersi al potere giudiziario e, nell'ottica di una chiara definizione delle sorti dei cittadini italiani libici rimasti in Italia, fu particolarmente significativo il caso di Rashid

³⁴ V. DEPLANO, *La madrepatria è una terra straniera. Libici, eritrei e somali nell'Italia del dopoguerra (1945-1960)*, Firenze, 2017, pp. 141-144.

³⁵ *Ivi*, p. 152.

Kemali. Si trattava di un cittadino italiano libico nato in Libia che si trasferì in Italia nel 1936 e prese residenza a Napoli, dove iniziò gli studi presso la Facoltà di Ingegneria³⁶. Trovandosi qui oltre il termine previsto dalla legge libica del 1954, Kemali, non avendo neanche esercitato il diritto d'opzione per ottenere la cittadinanza libica, fu considerato dall'autorità italiana come apolide, e avendo ricevuto provvedimento d'internamento presso il campo delle Frascette, citò in giudizio il Ministero degli Interni e il Sindaco di Napoli quale ufficiale dello stato civile³⁷. Il Tribunale di Napoli, tuttavia, respinse la domanda avanzata da Rashid Kemali, confermando quindi il suo stato di apolidia, tramite un ragionamento che partiva proprio dall'esame della natura della cittadinanza italiana libica. Secondo il giudice di prime cure – e concordemente con quella che fu la dottrina che analizzò tale *status* coloniale –, la cittadinanza italiana libica non rappresentò mai una cittadinanza vera e propria ma, anzi, «con tale ibrida figura si volle formalmente ed apparentemente attenuare la distinzione, per ragioni di politica coloniale particolarmente sentita dal regime fascista, tra rapporto di cittadinanza e rapporto di sudditanza» e che «può, dunque concludersi che lo status di quelle popolazioni era del tutto diverso e distinto da quello derivante dalla cittadinanza vera e propria, perché, oltre a comportare obblighi e diritti differenti che competevano ai cittadini metropolitani, aveva natura giuridica diversa, era fondato su differenti presupposti, destinato ad altri scopi e di contenuto meno ampio»³⁸. Sulla base di tali considerazioni, il rigetto delle istanze avanzate dal Kemali fu praticamente inevitabile. A conclusioni simili, del resto, giunse lo stesso pubblico ministero Cuomo il quale, però, nell'ambito della rassegnazione delle proprie conclusioni, pur sostenendo che le istanze dell'attore andassero respinte, non

³⁶ *Ivi*, p. 155.

³⁷ La sentenza relativa al giudizio di primo grado del caso Kemali – 1 agosto 1957, n. 3848 – è riportata, assieme alla comparsa conclusionale del p.m. Generoso Cuomo, in G. CUOMO, *Sullo status di cittadinanza italiana libica (comparsa conclusionale del P.M.)*, in *Il foro napoletano. Rassegna mensile di giurisprudenza*, 1957, I, pp. 258-265.

³⁸ *Ivi*, pp. 259-260.

mancò di evidenziare come quella situazione rappresentasse «un'anomalia» che avrebbe potuto essere sanata solo con l'intervento del Legislatore³⁹.

La situazione, tuttavia, fu ribaltata in secondo grado: la Corte d'Appello di Napoli, infatti, ritenne che la pronuncia del Tribunale «sotto molti aspetti pregevole per esattezza di principi enunciati, non ha avvertito la sostanziale iniquità della soluzione che adottava, contraria alle premesse affermate, ed al nostro ordinamento giuridico che in materia di cittadinanza tende ad eliminare il deprecato fenomeno dell'apolidismo»⁴⁰. La Corte, in particolare, riuscì a risolvere la vicenda in favore dell'appellante Kemali tramite una rilettura dell'art. 19 del Trattato di Parigi del 1947, nella parte in cui disciplinava la cittadinanza dei «cittadini italiani» domiciliati in territori ceduti dall'Italia ed il diritto di opzione da questi ultimi esercitabile rispetto alla cittadinanza italiana. Ebbene, la soluzione del gravame proposto dal Kemali riguardava proprio il significato che veniva attribuito a quell'inciso 'cittadini italiani': «all'epoca del Trattato, dunque, oltre alla cittadinanza metropolitana esistevano nel nostro ordinamento altre due specie

³⁹ *Ivi*, pp. 264-265: «Né si dica, come fa la convenuta Amministrazione, che affermare la persistenza di una cittadinanza italiana-libica significherebbe "introdurre discriminazioni tra cittadini e cittadini, tra cittadinanza e cittadinanza, tra godimento di diritti civili e politici, in contrasto con l'attuale assetto statale come basato dalla nostra Costituzione". Tali preoccupazioni, invero, non possono e non devono impressionare, e tanto meno vincolare il magistrato, il quale, nel formulare la propria decisione, deve avere di guida soltanto il diritto vigente e non considerazioni o ragioni di politica legislativa. La differenziazione tra una cittadinanza italiana pura e semplice ed una cittadinanza italiana libica appare indubbiamente, nell'attuale momento storico, un qualcosa di anomalo. A tale anomalia, però, non possono porre rimedio né il potere giudiziario, con l'autorità delle proprie decisioni, né il potere esecutivo, con provvedimenti che non trovano la loro giustificazione in alcuna norma di legge; sarà compito del potere legislativo ovviare ad essa, se e quando lo riterrà opportuno, con le forme ed i mezzi ad esso conferiti dalla Costituzione Italiana».

⁴⁰ La sentenza resa dalla prima sezione della Corte d'Appello di Napoli – 21 aprile 1959, n. 674 – è riportata in G. ABBAMONTE, *Vicende della cittadinanza degli italiani-libici residenti in territorio della repubblica*, in *Diritto e Giurisprudenza. Rassegna di dottrina e di giurisprudenza civile della Corte di Napoli e delle Corti meridionali*, vol. XV, 1959, 1, pp. 377-382.

di cittadinanza, quella degli italiani-libici e quella degli italiani delle isole egee. Quantunque le due ultime cittadinanze avessero natura giuridica diversa, perché fondate su differenti presupposti destinati ad altri scopi, ed aventi contenuto meno ampio di quella metropolitana, entrambe però erano specie del genere più ampio della cittadinanza italiana. Non essendo stata fatta alcuna specificazione nel Trattato circa la cittadinanza, è da ritenere che l'espressione "cittadini italiani" sia comprensiva di qualsiasi cittadinanza italiana, riferibile anche alle popolazioni abitanti nei territori di Libia e delle isole Egee»⁴¹. Considerare la cittadinanza italiana libica alla stregua di una sottocategoria della cittadinanza *optimo iure* rappresentò certamente una forzatura rispetto al significato che fu attribuito originariamente al concetto di cittadinanza italiana libica dalla dottrina e dal Legislatore, e di questo la Corte ne fu cosciente, argomentando che, d'altro canto, una lettura restrittiva dell'art. 19 avrebbe rappresentato una palese violazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, poiché l'esclusione dei cittadini coloniali dall'applicazione di tale disciplina li avrebbe inevitabilmente condannati all'apolidia⁴².

La vittoria ottenuta dal Kemali in grado di appello⁴³, trovò

⁴¹ *Ivi*, p. 381.

⁴² *Ivi*, pp. 381-382: «Né sembra possibile che il Trattato, ispirato alla formulazione dei diritti fondamentali dei cittadini, e che rispecchia il contenuto di quella ch'è la Carta dei diritti dell'uomo, proclamata dall'O.N.U., modello dei più recenti progressi della dottrina costituzionalistica, abbia potuto, contraddicendosi, riferirsi ai soli cittadini italiani metropolitani, escludendo ingiustificatamente quelli delle colonie, che sarebbero divenuti automaticamente apolidi, in seguito all'abrogazione del nostro ordinamento coloniale, per essere scomparsa quella realtà giuridica sotto la quale sorse».

⁴³ La sentenza della Corte d'Appello fu oggetto di commento da parte di Giuseppe Abbamonte, il quale giunse alle stesse conclusioni offerte dalla Corte, ma con un *iter* logico differente. Dal suo punto di vista, infatti, era necessario «considerare che le limitazioni alla cittadinanza italiana imposte all'atto in cui i libici furono da sudditi coloniali elevati al rango di cittadini, si giustificano se poste in relazione all'ordinamento speciale della Libia colonia italiana; venuto meno quell'ordinamento e con esso la funzione delle norme speciali appositamente emanate dallo stato italiano in relazione a quel territorio, le limitazioni imposte alla cittadinanza dei libici potrebbero ritenersi in vigore per gli italo-libici residenti in Italia solo se si dimostrasse che nell'ordinamento della repubblica italiana permangono i motivi ispiratori di quella di-

infine conferma definitiva in Cassazione⁴⁴. La Suprema Corte, infatti, a fronte del ricorso presentato dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, ebbe modo di entrare nel merito della questione legata alla sorte dei cittadini italiani libici, approfondendone alcuni aspetti: la Cassazione, in primo luogo, respinse il primo motivo di ricorso avanzato dal Ministero e relativo all'inapplicabilità al caso *de quo* dell'art. 19 del Trattato – poiché esso, secondo la difesa del ricorrente, sarebbe applicabile solo ai territori ceduti dall'Italia ad un altro Stato e non a quelli oggetto di rinuncia –, affermando che «in difetto di una precisa disposizione al riguardo» si sarebbe applicato il principio di analogia contenuto nell'art. 12 delle Preleggi e che, pertanto, la disposizione del Trattato era applicabile anche in presenza di rinuncia territoriale⁴⁵. Esaminando, poi, la soluzione prospet-

sciplina speciale. [...] In sostanza qui si afferma che le limitazioni che caratterizzavano la cittadinanza concessa ai libici come italo-libica devono ritenersi abrogate nei confronti dell'italo-libico residente in Italia nella parte in cui siano state determinate da esigenze del cessato ordinamento della colonia libica e debbano, invece, ritenersi conservate per quanto poste a tutela dell'ordine pubblico interno italiano; trattandosi di abrogazione, l'italo-libico che non risenta di limiti imposti a tutela dell'ordine pubblico italiano sarà divenuto cittadino italiano per effetto della costituzione del regno libico e senza bisogno di opzione» (*ivi*, p. 378).

⁴⁴ La sentenza della prima sezione della Suprema Corte di Cassazione – 1 febbraio 1962, n. 191 – è riportata in *Il Foro Italiano*, 1962, 2, cc. 189-196.

⁴⁵ Sul punto, tuttavia, non fu concorde l'internazionalista Giorgio Gaja. In una sua nota relativa a questa sentenza della Cassazione, infatti, egli, ricordando che «secondo una norma di diritto internazionale generale, alcune categorie di sudditi di uno Stato che subisce una diminuzione territoriale perdono la cittadinanza di questo», affermò che «secondo la Corte suprema, l'analogia dovrebbe essere limitata alla parte della disposizione in cui si afferma che i soggetti "perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante"; ma il persistere della cittadinanza nonostante l'estinzione della sovranità italiana è deroga al principio di diritto internazionale sopra enunciato che dovrebbe essere sorretta da elementi più sicuri. Né è corretto chiamare "stato subentrante" la Libia e non piuttosto lo Stato o gli Stati che nel 1947 erano sovrani sul territorio libico. Contro l'applicazione analogica vi è, inoltre, una ragione sostanziale: il caso dei libici non è affine agli altri previsti nell'art. 19 del Trattato di pace: la diversità è evidente fra territori europei, ceduti ad un altro Stato, e territori coloniali, il cui futuro era incerto. Si trattano, è vero, in modo diverso i libici e gli italiani

ta dal Ministero dell'Interno, che in sostanza avrebbe voluto vedere Rashid Kemali dichiarato apolide, la Corte, richiamando l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e ricordandone il valore non meramente programmatico all'interno dell'ordinamento italiano in virtù di quanto disposto dall'art. 10 della Costituzione, dichiarò che «è principio generale del nostro ordinamento giuridico che un cittadino italiano non possa essere privato dello *status civitatis* e ridotto alla condizione di apolide, senza una espressa disposizione di legge: la quale, nel caso dei "cittadini italiani libici" che per essere domiciliati in Italia non sono divenuti cittadini del nuovo Stato di Libia, manca assolutamente»⁴⁶. Per quanto concerne, infine, la natura della cittadinanza italiana libica – definita dal Ministero «una lustra esteriore concessa ai libici per motivi politici», rendendoli di fatto sudditi e non cittadini italiani –, la Suprema Corte, stanti i particolari diritti collegati a quello *status*, non ravvisò che esso coincidesse ad una condizione di sudditanza, ma ritenne che «lo status del Kemali fosse quello di cittadino italiano, sia pure con particolari limitazioni»⁴⁷.

Ma in quale maniera poteva procedersi alla conversione della cittadinanza italiana libica in cittadinanza *optimo iure*? Come poteva avvenire ciò sulla scorta esclusivamente del Trattato che, per sua natura, era inidoneo a «interferire nella più gelosa sfera della sovranità nazionale, quale è quella dell'attribuzione della cittadinanza»⁴⁸? Il problema venne aggirato dalla Cassazione semplicemente affermando che tale conversione era «effetto diretto prodotto proprio della legislazione italiana del dopoguerra», e, in particolare, del principio di uguaglianza scolpito nell'art. 3 della Costituzione che impediva la presenza nell'ordinamento di qualsiasi limitazione di

dell'Egeo, ma se, sul terreno interpretativo, la soluzione sembra inevitabile, non è un disporre irragionevolmente: lo *status* degli italiani delle isole dell'Egeo era sì limitato, ma nessun aggettivo qualificava il termine "cittadinanza" e l'acquisto della cittadinanza *optimo iure* risultava ben più agevole che non per i libici» (G. GAJA, *Sulla cittadinanza dei libici domiciliati in Italia*, in *Il Foro Italiano*, 1962, 11, cc. 2127-2132).

⁴⁶ Cassazione, 1 febbraio 1962, n. 191, cit., c. 193.

⁴⁷ *Ivi*, c. 194.

⁴⁸ *Ibidem*.

scriminatoria nei confronti di determinate categorie di soggetti nell'esercizio dei loro diritti civili e politici.

Nonostante l'inerzia del Governo e del Parlamento – figlia plausibilmente dell'atteggiamento piuttosto sbrigativo e frettoloso tenuto dall'Italia nel divincolarsi dall'ormai concluso capitolo coloniale –, la questione relativa allo *status* dei cittadini italiani libici ancora residenti in Italia trovò infine una soluzione giurisprudenziale⁴⁹. La Suprema Corte, non senza alcune evidenti forzature principalmente in merito al valore riconosciuto alle cittadinanze coloniali⁵⁰, riuscì a risolvere una questione sorta essenzialmente a causa della mancata realizzazione di un serio percorso di decolonizzazione da parte dell'Italia, più preoccupata invece a obliare rapidamente quanto accaduto durante il fascismo.

⁴⁹ Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sent. 31 luglio 1967, n. 2035, ebbero modo di confermare integralmente i principi che erano stati enucleati nell'ambito del caso Kemali. Sulle decisioni relative alla condizione dei cittadini italiani libici residenti in Italia si veda anche: G.A. COSTANZO, *La condizione dei libici residenti in Italia che non hanno optato per la cittadinanza libica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1961, 1-2; E. MASSART, *Sulla condizione giuridica dei cittadini italiani libici*, in *Democrazia e diritto*, 1962, p. 142 ss.

⁵⁰ Un chiaro esempio in tal senso è il passaggio in cui la Suprema Corte, nell'ambito della decisione relativa al caso Kemali, nell'esaminare il contenuto della disciplina statutaria del 1919 giunse ad affermare che «questi provvedimenti disponevano (art. 1 dei due decreti), in relazione rispettivamente ai tripolitani ed ai cirenaici, che essi sono considerati cittadini italiani, parlando così semplicemente di “cittadinanza italiana”, sia pure imponendo poi a detti cittadini particolari limitazioni». Come evidenziato nel secondo paragrafo del presente studio, questa ricostruzione – condizionata da un'interpretazione meramente letterale del contenuto degli statuti – non risulta essere particolarmente convincente (Cassazione, 1 febbraio 1962, n. 191, cit., c. 193).

MARVIN MESSINETTI, La cittadinanza italiana libica nell'esperienza coloniale e postcoloniale italiana

L'articolo si occupa del tema relativo allo *status* coloniale di 'cittadinanza italiana libica', istituito con la legge 26 giugno 1927, n. 1013, confrontandolo con le categorie giuridiche di 'cittadinanza coloniale' e 'sudditanza coloniale', ed esaminandolo nell'ambito dell'esperienza coloniale e postcoloniale italiana in Africa.

Parole chiave: cittadinanza italiana libica, cittadinanza coloniale, sudditanza coloniale, caso Kemali.

MARVIN MESSINETTI, Italian Libyan citizenship in the Italian colonial and post-colonial experience

The essay deals with the topic concerning the colonial status of 'Italian Libyan citizenship', established with law 26 June 1927, n. 1013, comparing it with the legal categories of 'colonial citizenship' and 'colonial subjection', and analyzing it in the setting of the Italian colonial and post-colonial experience in Africa.

Key words: Italian Libyan citizenship, colonial citizenship, colonial subjection, the 'Kemali case'.

INDICE DEL FASCICOLO 1 2020

Miscellanea

Sergio Moro, La disciplina urbanistica degli edifici di culto
(*rectius*: delle attrezzature religiose): profili problematici..... 9

Ivano Pontoriero, L'uso delle opere di Sabino nella
giurisprudenza antoniniana 35

Domenico Verde, Il diritto penale dei pubblici concorsi tra
vecchie e nuove istanze di tutela..... 131

Fabio Ratto Trabucco, Sorella minore o 'minorata'? La
giurisdizione speciale militare fra antistoricità, auto-
conservazione ed incostituzionalità 153

Francesca Oliosi, Libertà religiosa, laicità e confessioni di
minoranza: il difficile bilanciamento tra pluralismo e
democrazia nell'ordinamento giuridico italiano 243

Giovanni Parise, Sul concetto canonico di *edificio-luogo sacro*
e la norma del can. 1222 §2 289

Maria Francesca Cavalcanti, Pluralismo giuridico e
giurisdizioni alternative: la giurisdizione islamica in Grecia
davanti alla Corte di Strasburgo..... 301

Salvatore Lo Monaco, Argomentazioni storiche e prospettive
liberali della cittadinanza europea 329

Marvin Messinetti, La cittadinanza italiana libica
nell'esperienza coloniale e postcoloniale italiana..... 351

Alvise Schiavon, C.I. 4.5.10: note a margine di un dibattito
giurisprudenziale classico nell'ottica giustiniana 373

Recensioni 397

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.